

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 79

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1997

Risoluzione
sul quadro generale per un progetto di revisione dei trattati

Annunziata il 24 febbraio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni del 17 maggio 1995 (1), 13 marzo 1996 (2), 14 novembre 1996 (3) e 11 dicembre 1996 (4),

A. considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto che per il Consiglio europeo di Dublino sia preparato un progetto di quadro generale di revisione

dei trattati incentrato su tre obiettivi principali:

ravvicinare l'Unione ai suoi cittadini;

rafforzare e ampliare la PESC al fine di aumentarne la coerenza e l'efficacia;

garantire, nella prospettiva dell'ampliamento, il buon funzionamento delle istituzioni e l'efficacia del processo decisionale,

B. considerando che il progetto della Presidenza irlandese deve essere valutato alla luce di tali obiettivi e che esso riflette solamente lo stato attuale dei negoziati; ricordando tuttavia che, a norma dell'ar-

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(2) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

(3) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 9.

(4) Idem, parte II, punto 1.

ticolo B del TUE, la revisione del trattato deve non soltanto conservare integralmente l'*acquis* comunitario, ma svilupparlo ulteriormente,

C. rilevando che il testo della Presidenza irlandese riconosce il contributo di questo Parlamento ai lavori della Conferenza intergovernativa tramite i suoi due osservatori, ma ricordando tuttavia di non ritenersi in nessun caso vincolato, in quanto istituzione, ai risultati intermedi dei lavori e di conservare la propria piena autonomia per tracciare una valutazione politica nel corso e alla fine dei lavori della Conferenza,

D. rilevando che il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 1996 ha convenuto che il progetto di trattato presentato dalla Presidenza costituisce una buona base per il seguito dei negoziati; considerando altresì che detto progetto riflette la mancanza di ambizione da parte di taluni Stati membri di attuare autentiche riforme in profondità; considerando che, così stando le cose, è importante consolidare nel testo le disposizioni che rispondono a detti obiettivi, altrimenti questo Parlamento non potrà approvare le modifiche finali del trattato,

TITOLO I — UNO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Capitolo 1 — *Diritti fondamentali e non discriminazione*

1. prende atto delle disposizioni riguardanti i diritti fondamentali, ma deplora che la relazione diretta dei cittadini con la Comunità e la loro partecipazione alle istituzioni comuni non abbia costituito oggetto di alcuna proposta;

2. si compiace per l'inserimento della clausola di non discriminazione, ma ritiene che debba avere effetto diretto e che sia necessario rafforzare il ruolo di questo Parlamento tramite la procedura di code-

cisione in questo importante settore per i diritti dei cittadini;

3. ribadisce la sua posizione in merito all'adesione dell'unione alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e chiede che l'articolo L del TUE sia modificato affinché i settori contemplati dai tre pilastri siano di competenza della Corte di giustizia per quanto riguarda la protezione di detti diritti e sia prevista una base giuridica chiara atta a consentire l'accesso diretto dei cittadini alla Corte di giustizia in caso di violazione dei diritti fondamentali mediante un atto varato da un'istituzione dell'Unione;

4. deplora la mancanza di disposizioni riguardanti i diritti dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione e ribadisce che il trattato deve riconoscere loro in particolare il rispetto dei diritti dell'uomo, la parità di trattamento e la non discriminazione in materia di diritti sociali, economici e culturali;

5. constata che il diritto di associarsi nel quadro dei partiti politici operanti a livello europeo richiede una modifica del trattato secondo la proposta dei governi greco, italiano e austriaco; ricorda a detto titolo le proposte contenute nella sua risoluzione del 10 dicembre 1996 sullo statuto costituzionale dei partiti politici europei (5);

6. deplora che il diritto all'informazione e il diritto di espressione in merito alle politiche comunitarie non sia riconosciuto in quanto principio generale;

7. chiede l'introduzione di una procedura elettorale uniforme, conformemente alla proposta tedesca, o perlomeno l'introduzione di un calendario vincolante nel trattato;

(5) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 5.

Capitolo 2 – Libera circolazione delle persone, asilo e immigrazione

8. denuncia il rischio di una comunitarizzazione apparente e chiede pertanto la piena competenza delle procedure e istituzioni comunitarie, compresi il Parlamento europeo e la Corte di giustizia, in merito a tutti gli elementi della politica interna e giudiziaria che vengono trasferiti dalla cooperazione intergovernativa alla cooperazione comunitaria, segnatamente nella misura in cui il quadro generale per un progetto di trattato:

a) preveda la definizione di modalità di deroga per il controllo giurisdizionale (articolo G, paragrafo 4);

b) non prenda chiaramente posizione a favore del ricorso al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio né della procedura di codecisione (articolo G, paragrafi 2 e 3);

9. chiede tuttavia il trasferimento al trattato CE dei settori seguenti:

a) la lotta contro il traffico della droga,

b) la lotta contro la criminalità internazionale, soprattutto per quanto riguarda la tratta degli esseri umani,

c) la cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile e commerciale;

10. accoglie con interesse il ricorso proposto dalla Presidenza al metodo delle « date limite » per la realizzazione degli obiettivi indicati nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare di una data che valga per l'insieme delle materie considerate (articolo B del trattato sull'unione europea); chiede in particolare che la libera circolazione delle persone sia assicurata definitivamente a livello dell'unione nel suo insieme a una data fissa e inderogabile;

Capitolo 3 – Sicurezza pubblica e sicurezza delle persone

11. sollecita anche il ricorso alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio e il potere di codecisione del Parlamento europeo per i normali atti legislativi in materia di giustizia e affari interni;

12. appoggia le proposte formulate dalla Presidenza irlandese per quanto riguarda la cooperazione di polizia e le capacità operative di Europol (articolo K.1.b), a condizione che sia fissato un calendario vincolante; considera tuttavia che nel quadro di un trattato di importanza basilare non sia opportuno inserire un elenco di misure e di compiti tanto dettagliato;

13. ritiene che le disposizioni previste sia per il nuovo titolo del trattato che istituisce la Comunità europea sia per il titolo VI del trattato sull'unione europea debbano ancora essere considerevolmente rafforzate e completate; è dell'avviso che a tal fine debbano ormai costituire oggetto di un esame approfondito in vista di una loro approvazione da parte della Conferenza intergovernativa:

a) la questione di un trasferimento più consistente verso il « pilastro » comunitario nel senso proposto dal governo belga (mantenimento del titolo VI solo per la cooperazione giudiziaria e di polizia);

b) l'interesse di un approccio graduale della « comunitarizzazione » quale proposto dal memorandum comune degli Stati del Benelux e dai governi tedesco e francese e, trattandosi specificamente dell'incorporazione della Convenzione di Schengen, dalla delegazione olandese;

c) l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio nel quadro del titolo VI del trattato sull'unione europea, come proposto dai governi tedesco e francese, nonché spagnolo e belga, per quanto riguarda la cooperazione di polizia;

d) le prospettive che potrebbero essere offerte da una formula di coopera-

zione rafforzata, come proposto dai governi tedesco e francese;

e) lo sviluppo di disposizioni volte a instaurare una base minima comune per la qualificazione delle infrazioni e delle pene e a facilitare il riconoscimento, nonché l'esecuzione di decisioni in materia di giustizia, nonché l'assistenza giudiziaria, civile e penale;

TITOLO II — L'UNIONE E IL CITTADINO

Capitolo 4 — *Occupazione*

14. mette in guardia la CIG contro il rischio di limitarsi a un accordo su un titolo o un capitolo « occupazione » privo di contenuto reale; ritiene che la CIG debba quindi approfondire l'esame della proposta avanzata dai due rappresentanti di questo Parlamento, in particolare in materia di coordinamento delle politiche macroeconomiche nell'ottica della promozione dell'occupazione;

15. appoggia la proposta della Presidenza irlandese per quanto riguarda l'occupazione e in particolare l'esecuzione delle azioni di incoraggiamento (articolo 5);

16. ritiene tuttavia necessario rafforzare le disposizioni previste:

a) garantendo che siano conformi tra loro le linee direttrici della politica dell'occupazione e di quella economica;

b) attribuendo all'obiettivo della promozione dell'occupazione lo stesso carattere vincolante assegnato ai principi direttivi che figurano all'articolo 3 A del trattato e all'azione della Comunità in tale settore il carattere di politica comune (nuovo punto prima del punto i) dell'articolo 3);

c) enunciando i principi che potrebbero informare la definizione della politica dell'occupazione;

d) precisando che le istituzioni economiche comuni e i grandi orientamenti economici devono essere concepiti in modo da attribuire una priorità adeguata alla realizzazione o al mantenimento di un livello di occupazione elevato;

e) rafforzando il coinvolgimento di questo Parlamento e la concertazione con le parti sociali nell'elaborazione della relazione economica annuale e della relazione sulla situazione dell'occupazione destinata al Consiglio europeo (articolo 4, paragrafo 1);

f) chiarendo la procedura prevista (articolo 4, paragrafi 1 e 5);

g) imponendo chiaramente al Consiglio di attivarsi e ricorrere agli strumenti previsti dal trattato in caso di aumento o persistenza della disoccupazione;

17. mette in guardia contro i rischi di divaricazione tra la realizzazione dell'Unione monetaria e la creazione di una Banca centrale indipendente, da un lato, e uno sviluppo troppo lento verso l'unione economica dall'altro.

Capitolo 5 — *Disposizioni sociali*

18. chiede l'incorporazione integrale dell'Accordo sulla politica sociale allegato al protocollo n. 14 e ritiene che debba ancora essere effettuata, in seno alla CIG, una discussione approfondita quanto ai miglioramenti sostanziali da apportarvi;

19. appoggia la proposta del governo irlandese di introdurre nel trattato una disposizione che consenta alla Comunità di effettuare azioni dirette di lotta contro l'esclusione sociale;

20. chiede l'inclusione di un riferimento esplicito ai servizi pubblici nel trattato come una delle componenti dei diritti dei cittadini dell'Unione e in vista di potenziare la coesione economica e sociale nonché la protezione degli utenti; chiede che tali diritti e obiettivi siano integrati,

nell'ottica della loro realizzazione effettiva, da una nuova definizione dei mezzi e dei poteri all'interno delle istituzioni dell'Unione;

Capitolo 6 – *Ambiente*

21. si compiace per i proposti nuovi riferimenti allo sviluppo sostenibile e alla maggiore integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella definizione e attuazione di un'ampia gamma di politiche e attività comunitarie;

Capitolo 7 – *Politica dei consumatori*

22. si compiace per il proposto nuovo articolo 129 A quale ulteriore passo verso la definizione di un'autentica politica dei consumatori in seno al trattato e ritiene che, in ultima istanza, tale politica dovrebbe diventare una politica comune dell'Unione;

Capitolo 7-bis – *Turismo*

23. deplora l'assenza di qualsiasi riferimento al turismo e ribadisce che tale settore, nei suoi aspetti europei, dovrebbe costituire una politica comune a se stante e ben differenziata, con una base giuridica ed un capitolo propri nel trattato rivisto.

Capitolo 8 – *Trasparenza*

24. ritiene che il progetto di testo sulla trasparenza presentato dalla Presidenza irlandese, pur apportando taluni miglioramenti in tale settore, sia ancora troppo timido e limitato per quanto ne riguarda la portata:

a) la proposta inserzione del principio di apertura all'articolo A del TUE, pur essendo meglio di nulla, è formulata in modo troppo debole;

b) il proposto diritto di accesso ai documenti rappresenta un elemento positivo, così come il suggerimento secondo cui i principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio di tale diritto dovrebbero essere decisi in linea con la procedura di codecisione; siffatti principi generali dovrebbero comprendere la nozione in base alla quale l'accesso ai documenti rappresenta la norma usuale, soggetta solamente ad alcune eccezioni accuratamente definite, decise alla maggioranza qualificata dei due terzi;

c) il principio delle riunioni in pubblico del Consiglio nella sua qualità di legislatore deve essere stabilito correttamente, affinché perlomeno la prima discussione e la decisione finale siano effettuate in pubblico;

d) le norme di attuazione non dovrebbero essere fissate dai regolamenti interni delle istituzioni;

Capitolo 9 – *Sussidiarietà*

25. ribadisce la sua posizione in base alla quale i principi di sussidiarietà e proporzionalità, quali enunciati all'articolo 3 B del trattato, dovrebbero essere mantenuti e applicati correttamente;

TITOLO III – UNA POLITICA ESTERA EFFICACE E COERENTE

Capitolo 10 – *La politica estera e di sicurezza comune: obiettivi, mezzi e strutture*

26. si compiace per l'inserimento di una clausola di solidarietà politica, che dovrebbe comportare altresì una clausola di solidarietà finanziaria, e per la specificazione degli obiettivi della PESC per quanto riguarda in particolare la tutela dell'integrità dell'Unione;

27. prende atto di una dichiarazione da inserire nell'Atto finale riguardante una

nuova struttura di pianificazione della politica e di preallarme, corredata per la prima volta di un elemento di integrazione dell'UEO in considerazione della presenza di una parte del suo personale nella cellula e rinnova la richiesta che essa sia gestita dalla Commissione, in stretta cooperazione con il Segretario generale del Consiglio;

28. rileva che il testo della Presidenza irlandese non è atto a dotare l'Unione degli strumenti efficaci per un'autentica politica estera e di sicurezza comune e in particolare presenta le seguenti gravi carenze, in merito alle quali è necessario un reale approfondimento dei negoziati:

a) il membro della Commissione competente per la PESC dovrebbe garantire, in stretta cooperazione con la Presidenza del Consiglio, la rappresentanza dell'unione nella PESC;

b) respinge l'introduzione di una nuova modalità di veto nei settori in cui viene già previsto il voto a maggioranza qualificata; dovrebbero essere stabiliti meccanismi adeguati per evitare che uno Stato membro possa bloccare unilateralmente l'adozione di qualsiasi decisione e in detto contesto si richiama al documento italiano del 25 ottobre 1996 e alla sua impostazione d'insieme per un maggiore ricorso alla maggioranza qualificata nella procedura decisionale;

c) considera inaccettabile il potenziamento unilaterale del ruolo del Segretario generale del Consiglio; considera tuttavia necessario valutare seriamente l'ipotesi di nominare una personalità politica incaricata della PESC, che non dovrà in nessun caso avere responsabilità in seno al Segretariato generale del Consiglio (potrebbe essere prevista l'ipotesi di un commissario nominato con procedure speciali e responsabile nei confronti del Consiglio);

d) giudica positiva la proposta del documento ufficioso tedesco del 6 giugno 1996 e del documento italiano del 25 ottobre 1996, la quale prevede che l'articolo J.8 dovrebbe essere emendato in modo da introdurre la maggioranza qualificata

come norma di principio, e che, qualora uno Stato membro chieda che la decisione sia adottata all'unanimità, la richiesta potrebbe essere respinta a maggioranza qualificata; la possibilità dell'astensione costruttiva è appropriata, tenuto conto del fatto che gli altri Stati membri beneficerebbero della solidarietà politica e finanziaria per l'applicazione delle decisioni adottate;

e) ritiene che occorra definire meglio e potenziare la capacità dell'unione di prevenire i conflitti e che una politica di prevenzione dei conflitti e di soluzione pacifica degli stessi dovrebbe diventare il pilastro di una politica comune di difesa e di sicurezza;

f) giudica inaccettabile che le spese operative siano considerate spese derivanti obbligatoriamente dal trattato ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE;

Capitolo 11 – *Relazioni economiche esterne*

29. ritiene che le misure proposte nel progetto di trattato per quanto riguarda le relazioni economiche esterne siano troppo limitate nella loro portata alla luce delle carenze degli attuali articoli del trattato e del ruolo, a tutt'oggi del tutto inadeguato, del Parlamento europeo in tale settore;

30. esprime grave preoccupazione per il fatto che la proposta della Presidenza di limitare la procedura di parere conforme agli ampliamenti e agli accordi di associazione conduce in realtà a una riduzione degli attuali poteri del Parlamento europeo a norma dell'articolo 228;

31. ribadisce la richiesta che l'articolo 113 sia suddiviso in un articolo che fornisca una base giuridica per gli atti di natura legislativa, alla cui definizione il Parlamento europeo parteciperebbe nell'ambito della codecisione, e in un articolo che preveda una base giuridica per gli accordi internazionali, ai quali il Parlamento europeo parteciperebbe mediante il parere conforme;

32. si compiace per la proposta della Presidenza irlandese di rendere la Commissione l'unico negoziatore di accordi multilaterali nei settori dei servizi, della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti; insiste tuttavia affinché il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in tale settore e la proposta dichiarazione sia modificata al fine di stabilire che la Commissione conduce negoziati con la massima trasparenza nei confronti sia del Parlamento europeo sia degli Stati membri; considera inoltre che detti principi vadano applicati anche in materia di accordi bilaterali nei settori citati.

Capitolo 12 – Sicurezza e difesa

33. prende atto con soddisfazione della volontà politica dichiarata di avanzare concretamente nel settore della difesa; si interroga tuttavia sulle implicazioni che deriverebbero da uno sviluppo rapido dell'integrazione in materia militare e di difesa senza che siano effettuati simultaneamente progressi in materia di PESC; ritiene che il documento della Presidenza presenti i seguenti elementi positivi:

a) riformulazione degli obiettivi della PESC nel settore della sicurezza e della difesa;

b) incorporazione degli obiettivi delle missioni di Petersberg nel trattato;

34. chiede l'approfondimento delle questioni seguenti:

a) dovrebbe essere chiaramente stabilita l'autorità dell'Unione sull'UEO e, come proposto nel documento franco-tedesco, ritiene necessario che la CIG fissi precise date limite per talune tappe dell'integrazione a termine dell'UEO nell'Unione;

b) dovrebbe essere allegato al trattato un protocollo, l'adesione al quale sarebbe facoltativa, che definisca gli attuali impegni reciproci in materia di difesa dei membri a pieno titolo dell'UEO;

c) dovrebbe essere concordato, per le questioni aventi implicazioni militari, un meccanismo decisionale tale da impedire qualsiasi blocco, senza però obbligare ogni Stato membro a mettere a disposizione truppe proprie o materiale;

d) dovrebbe essere inserita una politica comune in materia di armamenti tale da includere il controllo della produzione e dell'esportazione come obiettivo della PESC nel quadro del potenziamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come indicato nella proposta italiana;

Capitolo 13 – Personalità giuridica dell'Unione

35. si compiace per l'introduzione di un nuovo articolo nel TUE che dota l'Unione di personalità giuridica; ciononostante, trova inaccettabile la procedura secondo cui il Consiglio, per concludere accordi a nome dell'Unione, delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento;

36. ribadisce la sua posizione secondo cui qualsiasi accordo internazionale comunitario dovrebbe essere subordinato al parere conforme.

TITOLO IV – LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Questioni generali di carattere istituzionale

37. deplora ancora una volta vivamente che la Presidenza non abbia presentato testi formali e, in taluni casi, neppure possibili opzioni, per quanto riguarda la maggior parte delle questioni chiave istituzionali che dovranno essere esaminate dalla Conferenza; è dell'avviso che, senza una soluzione soddisfacente di tali problemi, la CIG avrà completamente fallito nei suoi compiti fondamentali di aumentare la democrazia e l'efficienza in seno all'attuale Unione europea e sarà stato messo a repentaglio l'intero processo di un ulteriore ampliamento dell'Unione;

Capitolo 14 – *Parlamento europeo*

38. ritiene, in tale ambito, che il testo della Presidenza irlandese abbia formulato alcune proposte positive a tale riguardo ma non abbia adeguatamente tenuto conto della necessità di potenziare il controllo democratico a livello dell'Unione;

i) il testo propone l'estensione della procedura di codecisione sulla base di criteri obiettivi piuttosto che su una base puntuale, ma non perviene alla conclusione che la proposta di applicare la codecisione nell'intero settore della legislazione derivata ordinaria, come proposto dalla Commissione e dal Parlamento, rappresenta l'unica proposta esistente, che pertanto dovrà essere ulteriormente approfondita;

ii) il testo della Presidenza non affronta affatto le questioni riguardanti:

l'estensione della procedura del parere conforme a tutte le questioni costituzionali quali la riforma dei trattati, l'articolo 235 e le risorse proprie, così come a tutti gli accordi internazionali;

il pieno raggiungimento della codecisione in materia di bilancio;

il rafforzamento del ruolo del Parlamento in sede di nomina del Presidente e dei membri della Commissione;

il rafforzamento del ruolo del Parlamento per quanto riguarda le nomine, prevedendo il parere conforme per la designazione dei membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti;

la riforma dell'attuale sistema di comitatologia, complesso e insufficientemente democratico e trasparente;

le responsabilità del Parlamento in materia di deliberazione e valutazione delle politiche;

39. si compiace per la proposta della Presidenza di semplificare la procedura di codecisione, che va nel senso suggerito da questo Parlamento; è dell'avviso, tuttavia, che si dovrebbe stabilire più chiaramente

che se il Consiglio apporta modifiche a un testo esaminato dal Parlamento quest'ultimo procederà sistematicamente a una seconda lettura; ritiene inoltre che le scadenze proposte e altre questioni come la possibile riduzione della consistenza delle delegazioni al Comitato di conciliazione o l'aumento del numero dei membri permanenti dovranno essere esaminate congiuntamente da parte del Consiglio e del Parlamento con l'obiettivo di una procedura di conciliazione più efficace;

Capitolo 15 – *Il Consiglio*

40. deplora vivamente che la Presidenza, pur indicando che un approccio caso per caso ha poche possibilità di portare a risultati soddisfacenti, non abbia formulato proposte concrete per estendere le votazioni a maggioranza in seno al Consiglio, per esempio l'estensione del principio all'intera legislazione derivata ordinaria;

41. rileva che la Presidenza ha fatto chiaramente capire che l'applicazione in seno al Consiglio di un doppio sistema di votazione a maggioranza, sia di voti e popolazione sia di popolazione e numero di Stati, potrebbe essere preferibile a una semplice riponderazione dei voti del Consiglio e costituisce la migliore soluzione al problema di un equilibrio dei voti tra gli Stati membri più grandi e quelli più piccoli; chiede che il concetto di doppie maggioranze sia chiarito quanto prima possibile (in altri termini si tratta di sapere quali soglie applicare a quali problemi);

Capitolo 16 – *La Commissione*

42. ribadisce la sua posizione secondo cui, nell'attuale fase, il numero di membri della Commissione deve essere perlomeno uguale a quello degli Stati membri; constata che il rafforzamento dei poteri del Presidente della Commissione è oggetto di un consenso; insiste sul mantenimento del

ruolo e dell'indipendenza della Commissione nonché del suo diritto d'iniziativa;

43. mette in guardia contro una certa tendenza a rafforzare le competenze del Consiglio a scapito delle altre istituzioni; ricorda al riguardo la sua adesione all'equilibrio tra le istituzioni e in particolare al mantenimento del monopolio del diritto d'iniziativa della Commissione in materia legislativa; sottolinea inoltre la necessità che la Commissione rappresenti la Comunità nel quadro delle sue competenze;

Capitolo 17 – *La Corte di giustizia*

44. ritiene che sarebbe opportuno ampliare le condizioni per adire la Corte di giustizia affinché il Parlamento abbia la possibilità di adire la Corte alle stesse condizioni previste per la Commissione e il Consiglio e che la Corte dei conti, la BCE, il Comitato delle Regioni e il CES possano adire la Corte qualora sia stato leso un loro diritto; ribadisce la sua richiesta che ai giudici della Corte di giustizia sia conferito un unico mandato non rinnovabile di 9 anni a decorrere dalla loro prima nomina;

Capitolo 18 – *Altre questioni istituzionali – Procedure di bilancio e lotta contro le frodi – Comitato delle Regioni*

45. si rammarica vivamente per il fatto che le sue ripetute richieste di unificazione del bilancio e semplificazione delle procedure di bilancio, nonché di abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie e di applicazione della procedura del parere conforme sulle decisioni riguardanti le risorse proprie, siano state completamente ignorate nel testo della Presidenza e che il Parlamento sia stato esplicitamente escluso da qualsiasi ruolo significativo nel finanziamento del secondo e terzo pilastro;

46. chiede l'approfondimento della proposta della Presidenza, che riprende una proposta del governo danese sulla lotta

contro le frodi, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione delle irregolarità nella gestione dei fondi comunitari e la repressione delle infrazioni ai danni degli interessi finanziari della Comunità;

47. si compiace della proposta volta a sopprimere il protocollo n. 16 sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni, in quanto ciò consentirebbe a quest'ultimo di disporre di una maggiore autonomia amministrativa; sostiene la proposta della delegazione tedesca di estendere i settori in cui il Comitato delle regioni sarà consultato;

Capitolo 19 – *Parlamenti nazionali*

48. ribadisce il suo sostegno alle conclusioni della riunione di Dublino, nell'ottobre 1996, della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari dei parlamenti nazionali (COSAC);

49. si compiace per l'inclusione di un nuovo protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e per l'intenzione di fornire informazioni più tempestive ai parlamenti nazionali sui documenti di consultazione della Commissione e su tutte le proposte di legislazione, così come per l'introduzione di un periodo minimo di quattro settimane per l'esame di siffatti testi da parte dei parlamenti nazionali;

50. nota con preoccupazione che la proposta della Presidenza si spinge ben oltre le conclusioni della COSAC includendo un riferimento specifico alla COSAC nella dichiarazione o in un protocollo e teme che ciò possa portare all'istituzionalizzazione del ruolo della COSAC; ritiene che ciò potrebbe dare un impulso alquanto inopportuno a una duplicazione del ruolo del Parlamento europeo nonché a un'inauspicabile istituzionalizzazione di tale duplicazione; invita i governi a vigilare che su questa questione i parlamenti nazionali non siano esclusi, per esempio limitando gli argomenti da esaminare o le modalità di espressione dei pareri e tenendo invece

in considerazione in primo luogo le opinioni dei parlamenti nazionali stessi;

TITOLO V – COOPERAZIONE RAFFORZATA – « FLESSIBILITÀ »

51. constata che « la cooperazione rafforzata » è diventata una questione centrale della CIG, che dovrebbe affrontarla chiaramente e senza l'ambiguità persistente, e ritiene opportuno approfondire tale questione esaminando il ruolo della Commissione, il processo decisionale, il numero minimo di Stati membri partecipanti, il ruolo del Parlamento e le disposizioni finanziarie;

52. è convinto che il processo di cooperazione rafforzata su cui oggi si dibatte e che dovrebbe consentire a taluni Stati membri di avanzare più celermente di altri Stati membri (flessibilità istituzionale) costituisca un problema particolarmente spinoso, che necessita di un ulteriore dibattito; ritiene che un siffatto processo, per non pregiudicare l'unità istituzionale e gli obiettivi dell'unione, debba comunque costituire sempre un'eccezione, che i relativi meccanismi debbano essere consoni alle procedure decisionali della Comunità e dell'Unione e avere carattere transitorio e debbano essere assolutamente accompagnati da necessarie misure di sostegno a favore degli Stati membri che non vi par-

tecipano, in modo da rendere possibile entro un arco di tempo soddisfacente la partecipazione di tutti gli Stati che lo desiderano; ritiene che qualsiasi eventuale cooperazione rafforzata, oltre al rispetto dei principi già enunciati dal Consiglio europeo di Firenze, non debba in alcun modo rimettere in discussione né le prerogative della Commissione né il ruolo e l'unicità del Parlamento europeo.

SEMPLIFICAZIONE DEI TRATTATI

53. giudica indispensabile che i lavori relativi alla semplificazione dei trattati sfocino, tenuto conto dell'attribuzione della personalità giuridica all'Unione, nella fusione dei quattro trattati (UE, CE, CEEA e CEEA) senza rimettere in discussione l'*acquis* comunitario;

54. chiede alla Presidenza olandese di condurre i negoziati allo scopo di fornire, nel futuro trattato, una risposta soddisfacente agli obiettivi espressi e ricorda che l'ampliamento dovrebbe essere necessariamente preceduto da una riforma istituzionale ambiziosa e profonda;

55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alla Commissione e alle altre istituzioni comunitarie.